



COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

PROVINCIA DI TREVISO

UFFICIO AREA PATRIMONIO

li, 17-11-2022

**ORIGINALE ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 104 del
17-11-2022**

Registro Generale n. 111

OGGETTO: Divieto di transito veicolare e pedonale lungo la laterale di via S. Andrea, denominata "Strada del Pra' Tondo" in Comune di Pieve del Grappa, escluso autorizzati e mezzi di soccorso.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art.7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni, nuovo Codice della Strada, che da facoltà ai comuni di adottare, con ordinanza del Sindaco, i provvedimenti di cui all'art.6 comma 4 dello stesso codice;

Visto l'art.6 commi 4, lettera b), e 5, del sopra citato decreto legislativo 285/92, secondo cui l'Ente proprietario della strada può, con propria ordinanza, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze di circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Viste l'ordinanza della Provincia di Treviso prot. n° 66292/2022 in data 15.11.2022, acquisita al prot. com.le n° 173651 in data 16.11.2022, con cui è stato istituito il divieto di transito lungo la S.P. n° 141 "Dorsale del Grappa", fino a cessate esigenze;

Viste le caratteristiche strutturali della strada comunale denominata "Strada del Pra' Tondo" in Comune di Pieve del Grappa;

Considerato che le condizioni meteorologiche nel periodo autunnale/invernale e primaverile potrebbero rappresentare un pericolo per gli utenti di tale strada, in quanto potrebbero verificarsi stratificazioni di neve e cadute di massi e materiale sul fondo stradale;

Ritenuto opportuno, dunque, emanare disposizioni per inibire la circolazione, lungo la strada interessata dalla presente ordinanza, al fine salvaguardare la sicurezza delle persone e delle cose;

Atteso che, in vista di una omogenea disciplina della circolazione sul predetto tratto di strada, devono ritenersi abrogati i precedenti provvedimenti incompatibili con le disposizioni della presente ordinanza, anche se non espressamente richiamati;

Visto il D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Sentito il parere dei competenti uffici comunali;

ORDINA

A far data da Mercoledì 16 novembre 2022, fino a cessate esigenze ed alla riapertura della S.P. n° 141 "Dorsale del Grappa", il divieto di transito veicolare e pedonale lungo la laterale di via

S. Andrea, denominata “Strada del Pra’ Tondo” in Comune di Pieve del Grappa, escluso autorizzati, residenti lungo tale laterale (al fine di raggiungere la propria abitazione) e mezzi di soccorso.

Di trasmettere la presente ordinanza all’organizzatore, al Comando di Polizia Locale della Unione Montana del Grappa e alla Stazione Carabinieri di Pieve del Grappa.

Il Servizio di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.

COMUNICA

A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241 si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto legislativo n. 285/92, sempre nel termine di giorni 60 può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’articolo 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

Ai sensi degli artt. 3 comma 4 e 5 comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, avverte: responsabile del Servizio Patrimonio e Manutenzioni è il Geom. Diego Fabbian.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

()

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.